

Software di compilazione Isa. Rilasciato un nuovo aggiornamento

Rilasciata una nuova versione del software che consente a imprese e professionisti di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale.

La nuova versione (la n. 1.0.3 del 26/06/2019) prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

Per tutti gli ISA rimossa un'anomalia di allineamento calcolo tra modalità interattiva e in differita;

Per AG44U rimossa un'anomalia nel controllo del quadro B tra il Comune e il CAP;

Per AM85U rimossa un'anomalia grafica relativa al rigo B04.

Visto infedele. Per l'Agenzia delle entrate la mitigazione delle responsabilità in capo al Caf o al professionista vale solo per il futuro

L'articolo 7-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L. 28/03/2019, n. 26, (in "Finanza & Fisco" n. 3/2019, pag. 219), ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele contenuta nell'art. 39, comma 1,

lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997. La modifica riguarda l'importo della somma richiesta al RAF/CAF o al professionista nel caso di apposizione di un visto infedele su voci oggetto di controllo formale. In particolare, il comma 1, lettera a), citato sostituisce la lettera a) dell'articolo 39, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, disponendo che i responsabili dei centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti che rilasciano un visto infedele relativamente a una dichiarazione dei redditi di possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati presentata con le modalità previste dalla disciplina per l'assistenza fiscale, non sono tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di controllo formale delle dichiarazioni; essi sono invece tenuti al solo pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal prossimo 1° luglio 2019 fissata al 2,68 la misura

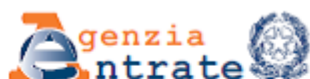
degli interessi di mora

A partire dal 1° luglio 2019 gli interessi di mora diventano più leggeri per tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, infatti, ha rideterminato il tasso da applicare su base annua, che passa dal 3,01 per cento al 2,68 per cento.

Sanatoria delle violazioni formali. Le irregolarità definibili

Ok alla definizione agevolata delle violazioni formali anche se non sono state corrette tutte le irregolarità. Più tempo rispetto al termine del 2 marzo 2020 per chi riceve un invito da parte dell'ufficio, che potrà usufruire, in presenza di un giustificato motivo (per esempio se non è riuscito a individuare tutte le violazioni formali commesse) di ulteriori 30 giorni dalla ricezione, ad esempio, di una lettera di compliance per mettersi in regola. Ciò, naturalmente, a patto che abbia provveduto, entro il termine del 31 maggio 2019, al versamento della prima o unica rata. Sono i chiarimenti sulla definizione agevolata delle irregolarità formali (art. 9 D.L. n. 119/2018) contenuti nella circolare n 11/E di oggi (15 maggio 2019), che segue il provvedimento del 15 marzo 2019 e la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 (con cui è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento).

Chiusura delle liti fiscali pendenti: l'Agenzia risponde ai dubbi degli operatori. In una circolare come risolvere i casi particolari



Mod.DCT/18

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ARTICOLO 6 E ARTICOLO 7, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

Come comportarsi per le controversie che riguardano le sole sanzioni? E in caso di liti portate avanti separatamente dalla società consolidata e dalla consolidante? Sono alcuni dei quesiti particolari a cui l'Agenzia risponde con la [circolare n. 10/E di oggi](#) (15 maggio 2019), che fornisce ulteriori chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti, ([art. 6 e 7 del D.L. 119/2018](#)) rispetto a quelli già contenuti nella [circolare n. 6/E del 1° aprile 2019](#). In particolare, con il documento di prassi di oggi l'Agenzia fa luce su alcuni dubbi arrivati da associazioni di categoria, professionisti e dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione già presentate dai contribuenti.

Liti aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni

Una delle risposte fornite nel [documento di prassi](#) delle

Entrate riguarda le controversie su sanzioni, ad esempio quando per un **atto di recupero di un credito d'imposta** la sentenza della Commissione tributaria provinciale, impugnata dall'Agenzia, abbia accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, mentre il tributo, non più in contestazione, è stato pagato dal contribuente. In questo caso, poiché l'oggetto della controversia in appello riguarda esclusivamente l'irrogazione della sanzione collegata al tributo e quest'ultimo è stato integralmente versato, la definizione agevolata della lite può essere effettuata senza il pagamento di alcun importo. Sempre in tema di sanzioni, la circolare tratta il caso di una sentenza della Suprema Corte in cui si dichiara che l'imposta era dovuta dal contribuente e si rinvia alla Commissione tributaria regionale per la sola rideterminazione delle sanzioni. L'Agenzia chiarisce che, in questa situazione, la lite è definibile in relazione alle sanzioni senza il pagamento di alcun importo, visto che il tributo è stato definito in seguito alla formazione del giudicato.

Definizione delle liti riguardanti il consolidato pre-2011

Nel caso di liti instaurate separatamente dalla società consolidata e dalla società consolidante contro i rispettivi avvisi di accertamento Ires – prima cioè dell'unificazione degli atti impositivi introdotta dall'articolo 40-*bis* del DPR n. 600/1973 – la circolare specifica che se entrambe le società hanno impugnato gli avvisi di accertamento con separati ricorsi e il giudizio instaurato dalla consolidante è stato sospeso dalla C.T.P. in attesa della decisione in Cassazione sul contenzioso relativo all'accertamento in capo alla consolidata, quest'ultima può definire in via agevolata la controversia pendente in Cassazione sull'imposta "*teorica*" dovuta. A seguito del perfezionamento della definizione, la consolidante potrà richiedere la dichiarazione di cessata materia del contendere anche nella lite su proprio accertamento.

Rottamazioni e precedenti richieste di definizione agevolata

Un'ipotesi particolare trattata dall'Agenzia nella [circolare](#) è quella di una lite per la quale le Entrate avevano negato la possibilità di aderire alla procedura di definizione delle liti del D.L. n. 50/2017 perché non erano stati versati gli importi dovuti per la definizione della lite riguardante sanzioni non collegate al tributo. In pratica, il contribuente può definire la controversia originaria rinunciando al ricorso contro il diniego dell'Ufficio. Inoltre, se il contribuente ha rottamato l'iscrizione a ruolo dei 2/3 della sanzione non collegata al tributo (dipendente dalla lite originaria), può definire in via agevolata la controversia tuttora pendente sulla parte non interessata dalla "rottamazione". In questo caso, la determinazione del valore della lite deve tenere conto delle sole somme ancora in contestazione.

Come usufruire della definizione delle liti: memo per i contribuenti

Chi è interessato **deve, entro il 31 maggio 2019**, trasmettere in via telematica la domanda e pagare l'intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro). L'importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla C.T.P. alla data del 24 ottobre 2018. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti, pari al 40% e 15%, in caso di soccombenza dell'Agenzia in primo e secondo grado di giudizio, e pari al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l'Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. **Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.** *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 maggio 2019)*

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 E del 15 maggio 2019:](#) «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate – Risposte ai quesiti pervenuti dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione presentate dai contribuenti – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»

Per saperne di più:

[Liti fiscali: i dettagli per la definizione del contenzioso con l'Agenzia delle entrate](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° aprile 2019:](#) «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate – Ambito di applicazione – Domanda di definizione – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all'agente della riscossione – Perfezionamento della definizione – Termini e modalità di pagamento – Sospensione dei giudizi – Sospensione dei termini di impugnazione – Diniego di definizione – Estinzione del processo – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»

[I codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione](#)

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21 febbraio 2019:](#) «RISCOSSIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO –

Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

[Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 110 del 18 aprile 2019](#), con oggetto: *CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate – Definizione agevolata articolo 6, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti – Percentuali di riduzione – Doppia soccombenza dell'Agenzia delle entrate in primo e in secondo grado e pronuncia della Suprema Corte cassazione di accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate con rinvio ad un'altra sezione della Commissione tributaria regionale – Situazione processuale rilevante per determinare gli importi da corrispondere – Rilevanza del momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (24 ottobre 2018) – Obbligo di tener conto della successiva sentenza di Cassazione con rinvio – Esclusione se la sentenza è stata depositata dopo il 24 ottobre 2018*

[Link alla guida: “Società e associazioni sportive dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendenti” – Aggiornamento maggio 2019](#)

[Il modello e le istruzioni per la domanda](#)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019: «Modalità di attuazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2, lettera b\) e comma 3, del \[decreto-legge 23 ottobre 2018, n.\]\(#\)](#)

[119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi»](#)

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA dal periodo d'imposta 2018. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l'applicazione dei benefici

Definiti i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA) per il periodo d'imposta 2018. Ad esempio, per i punteggi almeno pari a 8 scattano alcuni benefici tra cui l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia in materia di IVA per crediti a rimborso o in compensazione fino a 50mila euro, mentre nei confronti dei soggetti con punteggio superiore a 9 non si applica la disciplina delle società non operative. Sono solo alcuni dei casi elencati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di oggi (10 maggio 2019), con il quale vengono stabiliti, oltre ai punteggi e ai relativi

vantaggi premiali, le modalità di gestione delle deleghe di consultazione per gli intermediari, con riferimento ai dati che l'Amministrazione mette a disposizione dei contribuenti per l'applicazione degli ISA.

Avvocato detentore di una quota di partecipazione in società di persone. Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore e il risultato in termini di utili

La causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili. Tuttavia, nel 2019, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) il contribuente può ugualmente applicare il regime forfetario e non decadrà dallo stesso nel 2020 se entro la fine del 2019 dismetterà la partecipazione.

Cause ostative al regime forfettario per controllo diretto e indiretto di Srl. Per la verifica della “riconducibilità” rileva l’attività esercitata di fatto

La causa ostativa di cui alla lettera d), del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 non si realizza qualora, in linea con i codici ATECO formalmente dichiarati, l’attività in fatto esercitata dalla società a responsabilità limitata controllata è riconducibile ad una sezione ATECO differente rispetto a quella l’effettiva esercitata del contribuente.

Regime forfettario. Non esce dal regime agevolato l’ex praticante che fattura

principalmente nei confronti ex dominus

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, la lettera d-bis), del comma 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Pertanto, in virtù dell'ultimo inciso della citata lettera d-bis) del comma 57, non può precludersi all'ex praticante l'applicazione e/o la permanenza nel regime forfetario ha causa della circostanza che la fatturazione sia espletata in misura prevalente nei confronti del proprio ex "dominus".

**Regime forfetario. La
detenzione di partecipazioni
in società semplice**

immobiliare non costituisce causa ostativa

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d) comma 57 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non costituisce causa ostativa la partecipazione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d'impresa. Per quanto riguarda gli aspetti dichiarativi del reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare, il contribuente qualora opti per il modello 730, deve compilare nel Quadro B la Colonna 2 indicando come utilizzo il codice "16" relativo al reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini IRPEF (fabbricati locati o con esenzione IMU); il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso. Diversamente, nel caso di utilizzo del Modello REDDITI Persone Fisiche il contribuente dovrà dichiarare tale reddito compilando il quadro RH. È questa la soluzione interpretativa prospettata dall'Agenzia nella risposta n. 114/2019.

**Regime forfetario anno 2019.
Irrilevante aver maturato
provvigioni prevalentemente**

nei confronti dell'ex datore di lavoro nel corso del 2018

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, diversamente dalla precedente causa ostativa che faceva espresso riferimento alla verifica della percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell'anno precedente, la nuova causa ostativa fa riferimento all'attività esercitata "prevalentemente" nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta. Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d'imposta. Dunque, il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l'esistenza – comporterà la decadenza dal regime nel 2020, anche nel caso in cui nell'anno 2018 abbia maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro.

34. Questo il numero del decreto legge Crescita

pubblicato in Gazzetta

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 100 del 30 aprile 2019, il cd. Decreto Crescita 2019. Il provvedimento contiene diverse disposizioni riguardanti la fiscalità.

Legge di rivalutazione 2019. L'OIC pubblica un documento interpretativo

A seguito dell'emanazione della legge di rivalutazione (articolo 1, commi 940–946, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019), l'OIC ha deciso di pubblicare un documento interpretativo per illustrare in modo sistematico i profili contabili contenuti nella citata legge 145/2018 e nelle normative da essa richiamate.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2019

In questo numero:

Speciale – Novità fiscali 2019

Profili interpretativi sull'applicazione delle più recenti novità fiscali

La circolare "Omnibus" sulla legge di Bilancio 2019

Estensione del regime forfetario

Estromissione agevolata immobili strumentali

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale

Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF

Abrogazione deduzioni e credito d'imposta IRAP Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

Definizione agevolata dei debiti tributari dei contribuenti in difficoltà economica – Saldo e stralcio

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 E del 10 aprile 2019: «NOVITÀ FISCALI 2019 – MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2019 – Legge di Bilancio 2019 – Primi chiarimenti – Estensione del regime forfetario – Imposta sostitutiva per imprenditori individuali e lavoratori autonomi – Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF – Proroghe delle detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia e del risparmio energetico – Iperammortamento e Cloud computing – Credito d'imposta ricerca e sviluppo (R&S) – Definizione agevolata dei debiti tributari per contribuenti in difficoltà economica – L. 30/12/2018, n. 145 – D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

Funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019

Dal 31 maggio 2019 sarà disponibile, all'interno del portale Fatture e Corrispettivi, un nuovo servizio che consentirà agli operatori IVA di aderire o rifiutare all'attuale servizio di consultazione e download dei file delle singole fatture elettroniche.

Informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche: per le imprese con bilancio abbreviato ammessa la pubblicazione online

La legge 4 agosto 2017, n. 124 recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), con l'intento di garantire una

maggior trasparenza nel sistema delle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, ha disciplinato il tema delle contribuzioni pubbliche e, nello specifico, gli adempimenti informativi spettanti in capo a beneficiari ed erogatori. In particolare, l'articolo 1, commi da 125 a 129, della citata legge 124/2017, ha stabilito nuovi obblighi relativi a sovvenzioni o contributi ricevuti da amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate in capo alle seguenti categorie di soggetti: associazioni, fondazioni, Onlus; cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri; imprese. Ora, sulla complessa materia interviene l'articolo 35 del "Decreto crescita".

Settore sanitario. Dal Mise chiarimenti in materia di iper ammortamento

Con circolare 1° marzo 2019, n. 48610, il Mise ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione della disciplina dell'iper ammortamento al settore sanitario. In particolare, nel documento di prassi il Ministero dello sviluppo elabora una ricognizione, non esaustiva, delle apparecchiature e di altri beni riconducibili al concetto di "sanità 4.0" e non espressamente considerati negli esempi svolti nella circolare Agenzia delle Entrate-Ministero dello sviluppo economico n. 4/E del 30 marzo 2017 e nei successivi documenti di prassi.

Chiarimenti Mise sul credito d'imposta formazione 4.0

Con circolare 3 dicembre 2018, n. 412088, il Mise ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione del "credito d'imposta formazione 4.0", in particolare sul termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, sull'ammissibilità della formazione on line e sul cumulo del credito d'imposta con altri incentivi alla formazione.

Le misure fiscali urgenti del "Decreto Crescita"

Un decreto legge approvato dal CDM del 23 aprile 2019, il cd. "Decreto crescita", reintroduce il super ammortamento al 130% sui beni strumentali nuovi, aumenta la deducibilità dell'Imu per gli immobili delle imprese e semplifica la mini-IRES introdotta con la legge di bilancio 2019, puntando ad una progressiva riduzione dell'aliquota sugli utili reinvestiti fino al 20,5%.

Decreto legge crescita. Le misure approvate in seconda

deliberazione

Il Consiglio dei Ministri di martedì 23 aprile 2019, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria e del Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, ha approvato, in seconda deliberazione, un decreto-legge che introduce misure urgenti per la crescita economica ed interventi in settori industriali in crisi.

Chiusura delle liti fiscali pendenti. Le sanzioni dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi non

sono “collegate ai tributi”

Le sanzioni tributarie amministrative ex art. 8 comma 2, del D.L. n. 16 del 2012, rapportate all'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, non si possono considerare “collegate ai tributi cui si riferiscono” in quanto non sono correlate a maggiori imposte accertate, posto che il richiamato comma 2 dell'articolo 8 del D.L. n. 16 del 2012 dispone che «non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi». Questo il principio alla base della risposta ad interpello n. 113 del 18 aprile 2019, nella quale si è statuito che per la definizione delle controversie concernenti gli atti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del D.L. n. 12 del 2012, è necessario il versamento del 40 per cento del valore della lite, non potendosi considerare la stessa assorbita dalla definizione della controversia concernente le maggiori imposte accertate.

**Definizione
applicabile**

PVC.

**Non
alle**

“segnalazioni”

La definizione “integrale” dei contenuti del processo verbale non riguarda, i fatti o le circostanze che rientrano nelle cosiddette “segnalazioni” al competente ufficio dell’Agenzia, Va perciò, escluso tutto ciò che, pur appartenendo al processo verbale di constatazione, non ha diretta attinenza con quanto può formare oggetto della definizione agevolata, in quanto non rientra tra le categorie di violazioni definibili, ovvero non rientra nel concetto di contenuto “integrale” del verbale. Ne consegue, che la segnalazione di una una potenziale indebita deduzione di interessi passivi, per errata determinazione della quota imputabile nell’esercizio sulla base di ammortamenti derivanti da disavanzo di fusione non affrancato ai sensi degli articoli 96 e 172 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), non può formare oggetto della definizione agevolata. È questa la soluzione interpretativa prospettata dall’Agenzia nella risposta n. 112/2019.

**Doppia soccombenza
dell’Agenzia delle entrate in
primo e in secondo grado.
Definizione al 15% del valore
della lite. Irrilevante la
cassazione con rinvio**

successiva al 24 ottobre 2018

Nel caso si verifichi la doppia soccombenza dell'Agenzia delle entrate in primo e in secondo grado e la Suprema Corte, sul ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, emetta una pronuncia di cassazione con rinvio, il momento rilevante al fine di individuare l'importo dovuto per la definizione agevolata coincide con la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 119 del 2018, ossia con il 24 ottobre 2018. In applicazione del sopra riportato principio, l'Agenzia delle entrate con risposta ad interpello n. 110 del 18 aprile 2019, ha accolto la soluzione interpretativa del contribuente, nel quale si prospettava un'adesione alla definizione agevolata della lite fiscale con un importo pari al 15 per cento del valore della stessa, considerato che al momento dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 119 del 2018, l'ultima pronuncia giurisdizionale era la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale.

**Obbligo dal 18 aprile 2019 di
«ricevere ed elaborare» le E-
fatture nel formato europeo
per PP.AA. titolari di
appalti pubblici. Approvate
le regole tecniche e**

applicative

Approvato il provvedimento del direttore dell'Agenzia (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 aprile 2019, prot. n. 99370/2019), che definisce le regole tecniche (Core Invoice Usage Specification) e delle modalità applicative nel contesto nazionale italiano per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.

Ristrutturazioni edilizie con risparmio energetico. Detrazione salva anche se manca la comunicazione all'ENEA

La mancata o tardiva trasmissione all'Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale. È il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 46/E di oggi, con cui l'Agenzia delle Entrate, condividendo un parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, chiarisce che la trasmissione all'ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente e fino al 30 dicembre 2019 pari al 50% della spesa.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4 del 2019

In questo numero:

La tassazione delle sopravvenienze attive da eliminazione di debiti e da definizione di liti fiscali pendenti di Marco Orlandi

Legge europea 2018. Novità sulla non imponibilità IVA dei servizi di trasporto dei beni oggetto di importazione di Marco Peirolo

Giurisprudenza

Corte Costituzionale:

Notifica a mezzo PEC oltre le ore 21 nell'ultimo giorno utile: incostituzionale rinviare il perfezionamento per il notificante alle 7 del giorno successivo – Corte Costituzionale – Sentenza n. 75 del 9 aprile 2019

Corte Suprema di Cassazione:

Mancato deposito della cartolina di ritorno dell'avviso di avvenuto deposito. Nullo sia l'accertamento notificato a mezzo posta ai sensi dall'art. 8 della L. n. 890/92, sia la cartella impugnata per mancanza dell'atto presupposto – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Ordinanza n. 5077 del 21 febbraio 2019

Commissioni Tributarie Regionali:

Locazione dello studio professionale: ammessa la deduzione dei canoni anche se il locatore è una società della moglie –

Commissione Tributaria Regionale del Piemonte – Sezione V –
Sentenza n. 185 dell'11 febbraio 2019

Prassi

Cessione intracomunitaria non imponibile IVA: i mezzi di prova idonei a dimostrare la ricezione delle merci in uno Stato UE diverso dall'Italia – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 100 dell'8 aprile 2019

Fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019. I codici tributo per il versamento trimestrale dell'imposta di bollo – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42 E del 9 aprile 2019

Pace Fiscale. Come definire integralmente i PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018 – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7 E del 9 aprile 2019

Regime forfetario: le nuove regole dal 2019 – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 E del 10 aprile 2019

Legislazione

Il decreto legislativo che attua la direttiva europea 2014/55 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici – Il testo del Decreto Legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici»

E-fattura. Dal 31 maggio 2019

soppressa la procedura di invio delle deleghe mediante Pec

Superata la fase di avvio del processo di fatturazione elettronica, disposta, a decorrere dal 31 maggio 2019, la soppressione della procedura di invio delle deleghe mediante posta elettronica certificata prevista dal punto 4.8 del provvedimento del 5 novembre 2018. Si tratta della possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di trasmettere, tramite posta elettronica certificata, un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee, che gli stessi sono tenuti ad acquisire preventivamente e conservare, in originale, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell'Agenzia delle entrate.

Cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dovuti in relazione alla eventuale stabile organizzazione. Le

disposizioni per l'attuazione



Disposizioni per l'attuazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata disciplinata dall'articolo 1-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

IL DIRETTORE

Approvate le [disposizioni per l'attuazione](#) della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata. Istituto introdotto dall'[articolo 1-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96,](#) rivolto alle **imprese non residenti** che appartengono a gruppi multinazionali con fatturato consolidato superiore a un miliardo di euro e che svolgono in Italia attività economiche **suscettibili di configurare, nel loro complesso, una stabile organizzazione sul territorio dello Stato.**

[Link al provvedimento del 16 aprile 2019, Prot. n. 95765/2019,](#) recante: «Disposizioni per l'attuazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata disciplinata dall'articolo 1-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96», pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 16 aprile 2019

Commercialista che controlla Srl che svolge l'attività di revisione da cui percepisce compensi di amministratore. Decadenza dal regime forfetario dal 2020

Il Commercialista (codice ATECO 69.20.11), socio al 50 per cento di società s.r.l. che svolge l'attività di revisione e certificazione di bilanci (codice ATECO 69.20.20), iscritta nel registro dei revisori legali detenuto presso il MEF, di cui risulta anche rappresentante legale, decade dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020, "ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019". Qualora dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata nel 2019, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020. L'importante conferma è contenuta nella risposta ad interpello n. 108 del 16 aprile 2019.

Rottamazione-ter e "saldo e stralcio". Domande entro il 30 aprile. Sportelli aperti

sabato 27

A poco più di due settimane dal termine ultimo per l'adesione ai provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle, fissato dalla legge al 30 aprile 2019, sono circa 710 mila le domande presentate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui 605 mila riguardano la cosiddetta rottamazione-ter (Legge n. 136/2018) e 105 mila il "saldo e stralcio" (Legge n. 145/2018).

In vista della scadenza del 30 aprile, Agenzia delle entrate-Riscossione ha stabilito l'apertura straordinaria degli sportelli per sabato 27, dalle ore 8.15 alle 13.15, al fine di garantire servizi e assistenza ai contribuenti, escluse le operazioni di cassa.